



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il giudice designato, Francesco Bartolotti,

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto ai sensi degli artt. 65 e ss. C.C.I.I. da parte di **Maja MICIC** con ricorso depositato a mezzo del Gestore della Crisi, dr. Stefano BERGAMASCO, in data 13.03.,2023;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la proposta con piano di ristrutturazione dei debiti depositata in data 13.03.2023 dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Verona, dr. Stefano BERGAMASCO;

vista la relazione particolareggiata del piano depositata dal Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 70 sesto comma C.C.I.I.;

ritenuta la propria competenza *ex art. 27 CCII*;

osservato:

- che la proposta è stata depositata da soggetto qualificabile come consumatore, non assoggettato né assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; ricorre dunque la sussistenza del presupposto soggettivo per l'accesso allo strumento di regolazione della crisi promosso;
- che ricorre lo stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) C.C.I., avuto riguardo al reddito mensile della ricorrente, alla mancanza di un apprezzabile attivo patrimoniale liquidabile ed all'entità della complessiva esposizione debitoria;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 67-68 C.C.I.;
- che la ricorrente ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- che in atti vi è l'attestazione, rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dr. Stefano BERGAMASCO), di completezza ed attendibilità della documentazione depositata, ai sensi dell'art. 68 C.C.I.;
- che non emerge la sussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII;

p.q.m.

DISPONE che la proposta e il piano siano pubblicati sul sito *web* del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'O.C.C., a tutti i creditori; nella comunicazione che precede, l'O.C.C. indicherà altresì ai creditori il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

DISPONE che tutti i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto 1), comunichino all'O.C.C. il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; si precisa che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA ai creditori termine di venti giorni a partire dalla comunicazione dell'O.C.C. di cui al punto 1) per presentare osservazioni - da inviare all'O.C.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata da questi precedentemente comunicato - sia in relazione al piano sia in relazione alle misure sospensive accordate;

DISPONE che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per osservazioni di cui al punto 3), sentito il debitore, riferisca al giudice sulle osservazioni eventualmente presentate e proponga le modifiche al piano che ritenesse necessarie;

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.

Verona, 13/06/2023

Il giudice delegato
Francesco Bartolotti